

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1977

concernente l'applicazione provvisoria alla Repubblica di Gibuti del regime previsto con decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(77/474/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, concernente l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, qui di seguito chiamata « decisione », modificata dalla decisione 77/155/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che, in virtù di detta disposizione della decisione, il regime previsto da quest'ultima potrà continuare ad essere applicato provvisoriamente, alle condizioni fissate dal Consiglio, ai paesi e territori che accedano all'indipendenza;

considerando che il territorio degli Afars e degli Issas, di cui all'allegato I che contiene un elenco dei paesi e territori contemplati dalla decisione, ha acceduto all'indipendenza ed è diventato, il 27 giugno 1977, Repubblica di Gibuti;

considerando che occorre decidere di continuare ad applicare, a titolo provvisorio, alla Repubblica di Gibuti, il regime previsto con la decisione e di fissarne le condizioni, lasciando impregiudicata la possibilità di un ulteriore ricorso all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 56 della decisione stessa;

considerando che la convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, è aperta, in base alla procedura prevista all'articolo 89, all'accessione di un paese o territorio contemplato nella quarta parte del trattato, che abbia raggiunto l'indipendenza; che tale accessione può avvenire unicamente in seguito a richiesta dello Stato interessato e all'approvazione del consiglio dei ministri ACP-CEE;

considerando che la Repubblica di Gibuti ha comunicato la sua intenzione di presentare una richiesta di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé;

considerando tuttavia che occorre limitare ad un periodo opportuno la prosecuzione dell'applicazione della decisione alla Repubblica di Gibuti,

DECIDE:

Articolo 1

Il regime previsto con la decisione resta applicabile provvisoriamente alla Repubblica di Gibuti, finché essa accederà alla convenzione ACP-CEE di Lomé, e non oltre il 26 giugno 1978.

Articolo 2

I problemi relativi all'applicazione della decisione alla Repubblica di Gibuti vengono trattati, se necessario, mediante rapporto diretto tra le autorità competenti della Repubblica di Gibuti e della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 27 giugno 1977. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 10. 7. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1977, pag. 15.